

20.01.2026

"La parità di trattamento nell'omologazione trasversale e l'esenzione da revocatoria per gli atti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della parità di trattamento nell'omologazione trasversale e dell'esenzione da revocatoria per gli atti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato.

Norme & Tributi

Crisi, la partita del concordato si gioca sul privilegio dei creditori

Distribuzione del surplus

Giudici di merito divisi sul trattamento fra classi di pari grado

Il peso del principio di non discriminazione secondo la regola della priorità relativa

Figlio a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Prosegue nella giurisprudenza di merito il confronto sul significato di «pari grado» fra classi di creditori, in relazione ai riflessi che tale definizione comporta sull'operatività nel confronti di ciascuna delle classi del principio di non discriminazione di cui all'articolo 112, comma 2, lettera b), del Codice della crisi d'impresa in relazione alla distribuzione del surplus concordatario secondo la regola della priorità relativa, ove il concordato non riceva l'approvazione di tutte le classi.

Il legislatore, introducendo la regola della priorità relativa nella distribuzione del surplus concordatario, ha creato una nicchia per i creditori privilegiati degradati (che sono, poi, i creditori con privilegio generale mobiliare incante), collocandoli al di sotto di quelli che, pur essendo in una classe di pari grado, non sono privilegiati. Ci si chiede se e in che termini, ai fini del principio di non discriminazione in un concordato che presenti classi dissenzienti, questi creditori privilegiati vadano preferiti sulla distribuzione del surplus concordatario rispetto ai creditori già chirografari.

La Corte d'Appello di Milano (sentenza 20 febbraio 2023) ha ritenuto - con riferimento alla distribuzione del surplus concordatario - contraria alla previsione di cui all'articolo 112, comma 2, lettera b) del Codice della crisi d'impresa la proposta che non riservi ai creditori con privilegio generale mobiliare incante un trattamento migliore (in relazione alla distribuzione del surplus concordatario) rispetto ai creditori chirografari «puri».

I creditori degradati proiettano, limitatamente a questa fonte concordataria, un'ombra del privilegio che conservano pieno sulle fonti distribuite secondo la priorità assoluta e vanno discriminati positivamente (preferiti) rispetto alle classi di chirografari ab origine nella distribuzione di questa fonte. I creditori privilegiati degradati non sarebbero, pertanto, equiparabili né ai privilegiati non degradati (soddisfatti integralmente), né ai chirografari ab origine, ma conserverebbero una sorta di «privilegio attenuato», garantito dalla regola della priorità relativa. E ciò in quanto la prelazione trae origine in modo autonomo rispetto all'apertura della procedura concordataria, sicché il diritto che così si consolida in capo ai creditori non potrebbe mai essere vanificato o ridotto per effetto dell'accesso allo strumento concordatario.

Questa interpretazione è stata ripresa dal Tribunale di Roma (sentenza 29 ottobre 2025), che ha affermato che ai fini dell'omologazione forzata la comparazione di cui alla lettera b) deve essere effettuata tra le sole classi assistite da privilegio e non anche tra queste ultime e quelle dei chirografari ab origine. I giudici romani - avendo la debitrice previsto di soddisfare la classe degradata in misura non inferiore rispetto a quella di pari grado e più favorevole rispetto alle altre di grado inferiore - hanno omologato la domanda concordataria. In particolare, è stato rimarcato come alla parte incante dei crediti originariamente assistiti da

privilegio debba essere riconosciuto un «grado» distinto da quello dei chirografari ab origine - come se la prelazione sopravvivesse dopo la degradazione - con la conseguenza che, non appartenendo i creditori degradati e quelli chirografari puri allo stesso grado, ai primi dovrà necessariamente essere riservato un trattamento migliore.

Senonché, in senso contrario all'approdo dei giudici capitolini, assumerebbe rilevanza la portata dell'articolo 84, comma 5, del Codice della crisi d'impresa, ai sensi del quale la quota residua del credito privilegiato degradata per incapacità dell'attivo «è trattata come credito chirografario», equiparazione ribadita, peraltro, dall'articolo 109 del Codice della crisi d'impresa anche ai fini del voto. Valorizzando tali norme, si è da poco pronunciato il Tribunale di Brescia (sentenza 1 dicembre 2023) che, non conformandosi ai precedenti citati, ha affermato che il rispetto del principio di non discriminazione deve essere valutato nei rapporti fra tutte le classi di pari rango, ivi comprese quelle chirografarie, a prescindere dal fatto che tale collocazione sia originaria o consegua a falcidia del credito per incapacità.

I giudici bresciani hanno collocato il principio di cui alla lettera b) tra gli strumenti di tutela minima dei creditori dissenzienti, affermando l'importanza di proteggere anche e soprattutto i chirografari, proprio perché tali sono i creditori rispetto ai quali le differenziazioni di trattamento sono più frequenti. E così, nel caso di specie, il pagamento detorato offerto ai chirografari ab origine rispetto al privile-



Il confronto. La posizione dei tribunali sulla proposta concordataria e sul trattamento riservato alle diverse classi di creditori

Il contrasto sul potere di omologazione forzata rischia di provocare ricadute sull'affidabilità del concordato

giati degradati ha condotto i giudici bresciani a rigettare la domanda di omologazione trasversale formulata dalla debitrice.

A fronte dell'emergere di orientamenti contrastanti in merito all'eccezionale potere di omologazione forzata, non può che enfatizzarsi il rischio di provocare ricadute rilevanti sulla praticabilità della ristrutturazione e, di conseguenza, sull'affidabilità dello strumento concordatario.

di GIANLUCA MINNITI

NT+DIRITTO

Pedone investito responsabile se ha tenuto condotta imprevedibile. La violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a far

ritenere un concorso di colpa nella causazione del sinistro. di Fortunato Costantino. La versione integrale dell'articolo su: ntplus.it/it/IlSole24ore.com

L'omologa dell'accordo di ristrutturazione gela le revocatorie

Corte d'appello di Bologna

Valorizzata la portata letterale della norma: no a requisiti ulteriori

Se è vero che il Codice della crisi ha lasciato invariato l'impianto della legge fallimentare in tema di azione revocatoria, è il quadro delle fattispecie di esenzione dall'azione revocatoria (articolo 166, comma 3, lettera e), il mancato intervento del legislatore ha lasciato aperti alcuni interrogativi. Tra questi vi è quello relativo alla portata dell'effetto protettivo dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione sugli atti esecutivi. Cui chiede se e in che termini il giudice della revocatoria possa o meno sindacare l'effetto protettivo sugli atti esecutivi di uno strumento di ristrutturazione, in contrasto con la decisione effettuata in sede di omologa, aprendo a una sorta di quarto grado di giudizio.

In merito alla concreta portata della norma - secondo cui gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione all'azione revocatoria - la Corte d'Appello di Bologna (sentenza 4 dicembre 2025) ha affermato che, una volta intervenuta l'omologa, l'esenzione copre ogni atto di disposizione in attuazione dell'accordo, escludendo che possano essere rimossi in discussione, in sede di revocatoria, elementi quali la validità dei dati aziendali o fattibilità del piano.

Il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 4 febbraio 2023) aveva accolto l'azione revocatoria promossa nei confronti di una banca, dichiarando inefficaci alcune rimesse effettuate a seguito dell'omologa di un Adr condannando la convenuta a restituire le somme ricevute. I giudici di prime cure avevano respinto l'eccezione di esen-

zione sollevata dalla banca sul presupposto che gli effetti protettivi riconosciuti ai pagamenti adatti in esecuzione dell'Adr presupporrebbero l'intervento omologa degli accordi la loro esecuzione in coerenza con le previsioni di un piano concretamente realizzabile: circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.

La Corte d'Appello bolognese ha riformato la sentenza di primo grado, valorizzando l'interpretazione letterale della norma che impone il rispetto dell'unico presupposto rappresentato dalla circostanza che gli atti siano posti in essere «in esecuzione dell'accordo omologato», senza requisiti ulteriori. Ad avviso dei giudici la funzione incentivante degli accordi verrebbe altrimenti profondamente scalfita. Ogni valutazione sulla veridicità dei dati, sulla correttezza dell'attestazione e sulla fattibilità del piano è devoluta al giudice dell'omologa, sicché, divenuto definitivo il decreto, tali profili non possono essere riesaminati dal giudice della revocatoria. Ciò anche perché il giudizio revocatorio si trasformerebbe in una surrettizia sede di impugnazione dell'omologazione, violando i principi di certezza e stabilità degli effetti delle procedure di regolazione della crisi.

La Corte ha poi valorizzato la distinzione tra la fattispecie in esame e il regime del piano attestato di risanamento ai sensi della lettera, dove si ammette invece un controllo giudiziale del piano, sia pure nei limiti della sua evidente inettitudine, dove manca (a differenza degli Adr) la valutazione di idoneità compiuta dal giudice dell'omologazione. Evidente come la decisione bolognese delinel l'omologa di uno strumento di ristrutturazione come uno schermo contro le azioni recuperatorie successive, salvaguardando la stabilità dei relativi atti esecutivi anche in caso di fallimento del piano di risanamento.

di GIANLUCA MINNITI

Pignoramento inefficace se eseguito senza copie conformi

Cassazione

Le Sezioni unite sconfessano il principio della irregolarità sanabile

Giovanni Esposito

Le Sezioni unite (28/13/2025) sanciscono l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura senza deposito delle copie conformi del titolo, del precetto e del pignoramento. Nella pratica si confrontano due prassi, intorno all'interpretazione se il mancato deposito tempestivo delle copie conformi sia o meno mera irregolarità sanabile.

Per i giudici di legittimità gli argomenti a favore della soluzione «della mera irregolarità sanabile», in particolare quelli letterali e deumiliati dal sistema generale dell'atto digitale, sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale degli articoli 543 e 557 del Codice di procedura civile, risultando esplicita nel risolleghere l'inefficacia del pignoramento al mancato deposito, in modalità telematica, delle «copie attestate conformi agli originali» di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con at-

testazione in tal senso del difensore. Eventuali argomenti sistematici in senso contrario dovrebbero essere dotati di particolare rilevanza, ma, quelli utilizzati, risultano del tutto destituiti di fondamento: il richiamo alle attestazioni di conformità delle copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata da depositare all'atto della costituzione del ricorso nel giudizio di legittimità sono principi espressi per situazioni diverse, sia perché volti a regolare situazioni eccezionali, sia perché riferiti a giudizi di cognizione, sia perché nel processo esecutivo è prevista una ipotesi di estinzione che nel giudizio di legittimità non esiste. Tantomeno potrebbe argomentarsi che la previsione della attestazione di conformità sia un onere eccessivamente gravoso per la parte, al punto da imporre una interpretazione contra litteram delle norme.

Il principio di diritto «L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (mobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli articoli 543 e 557 mediante il deposito di copie attestate conformi agli originali dell'avvocato del creditore: il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, e non è suscettibile di sanatoria neppure con il deposito tardivo delle attestazioni mancanti».

di GIANLUCA MINNITI

Il Sole 24 ORE
Ogni giorno, un appuntamento.
Il Sole 24 Ore sempre con te, 7 giorni su 7.

Lunedì 19 GENNAIO	Premio Letterario di Saggiistica economica e sociale de Il Sole 24 Ore Candida la tua opera iscritta dal tempo fino al 31 gennaio!
Martedì 20 GENNAIO	Il grande libro degli arrosti, degli umidi e dei brasati Più tradizione e creatività, le ricette più appetitose della cucina italiana e non solo
Mercoledì 21 GENNAIO	Telefisco 2026 Ultimi giorni per iscriversi all'evento sulle novità fiscali 2026
Giovedì 22 GENNAIO	50 grandi idee: management 50 brevi saggi sulle idee che hanno fatto la storia del management
Venerdì 23 GENNAIO	Enigmistica 24 Il modo perfetto per allenare la mente
Sabato 24 GENNAIO	La memoria restituita Storie di imprenditori e dirigenti che si battono nella battaglia delle leggi razionali
Domenica 25 GENNAIO	Cartoline dal futuro Lasciatevi ispirare, immaginate il mondo che sarà e lanciate la vostra idea di futuro

E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI:

- RADIO 24 Podcast** "La guerra mediatica - Vite di atleti olimpici e paralimpici" di Vincenzo Bariletti
- 24 ORE Cultura** La grande mostra "M.C. Escher. Tra arte e scienza"
- 24 ORE Professionale** "I nuovi contabili"
- 24 ORE Essenti** "Private Equity dopo 2025"

Continua a seguire l'informazione anche sul digitale: telegrammi sul nuovo canale **IlSole24OreTV** su canale 246 e non perdere neanche un appuntamento, abbonati su ilsole24ore.com/appuntamenti